

# Condizioni generali di fornitura IMESA S.p.A.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano, e diventano vincolanti per IMESA S.p.A. all'atto della ricezione dell'ordine scritto da parte dell'Acquirente e conferma d'ordine scritta da parte di IMESA S.p.A.  
Per quanto eventualmente non previsto dalle presenti Condizioni Generali, si applicheranno le vigenti condizioni 'Orgalime S2000' e/o 'Orgalime SE 01'

## Generalità prezzi e consegne

- Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per qualsiasi ordine se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti e accettate sempre in forma scritta da IMESA S.p.A. (di seguito per brevità anche solo IMESA). Gli eventuali oneri relativi al montaggio e collaudo dei prodotti saranno regolati da autonome e specifiche previsioni.
- Eventuali accordi verbali, dichiarazioni o impegni di agenti, impiegati e funzionari di IMESA avvenuti anteriormente, contestualmente o posteriormente la sottoscrizione delle presenti condizioni non saranno vincolanti per IMESA se non confermati da quest'ultima in forma scritta.
- Gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dal cliente, non saranno in alcun modo vincolanti per IMESA che potrà quindi non accettarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio oppure recedere dagli stessi. In caso di contrasto tra l'ordine di acquisto del cliente e le presenti condizioni di fornitura, prevarranno quest'ultime salvo diversa volontà di IMESA espressa in forma scritta così come in caso di difformità tra l'ordine e la relativa conferma di IMESA prevarrà quest'ultima.
- Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire, in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di IMESA.
- I prezzi indicati da IMESA si intendono, salvo diverse indicazioni dell'offerta, franco magazzino IMESA al netto di imposte, spese di trasporto, doganali ed altri oneri fiscali.
- I termini di consegna dei prodotti, se concordati, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere e decorrono dall'attuazione da parte del cliente degli oneri e degli obblighi posti a suo carico quali ad esempio la presentazione di documenti e dati tecnici necessari al completamento della commessa o dall'esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. I termini di consegna avranno comunque valore puramente indicativo e eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno comportare in ogni caso alcuna responsabilità in capo a IMESA. Il cliente, quindi, non potrà imputare né richiedere a IMESA eventuali risarcimenti dei danni subiti a causa di eventuali ritardi nella consegna dei prodotti.
- La forza maggiore, il caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell'ordine, quali ad esempio ritardi di consegna da parte dei fornitori di IMESA, disguidi di trasporto e contrattempi nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali nonché restrizioni nelle importazioni ed esportazioni, consentiranno a IMESA di prorogare in misura adeguata i termini di consegna o, se l'evasione dell'ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto del cliente ad alcun risarcimento. È ancora facoltà per IMESA non dare evasione all'ordine, anche se confermato, qualora il cliente sia divenuto insolvente anche con riferimento ad altre forniture o nei confronti di altri fornitori, oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.
- Nel caso in cui nessuna specifica tecnica sia fornita dal cliente e accettata da IMESA, qualora la stessa sia necessaria per l'evasione dell'ordine, le specifiche adottate saranno quelle indicate da quest'ultima.
- L'esecuzione parziale dell'ordine da parte di IMESA ne comporterà l'accettazione limitatamente ai quantitativi di prodotti compresi nell'esecuzione parziale, ferma restando la facoltà per IMESA di non dare corso ad ulteriori esecuzioni parziali dello stesso ordine, senza che da ciò possano derivare diritti o pretese a qualsiasi titolo da parte del cliente o di terzi.
- L'applicazione di eventuali penali è subordinata all'accettazione delle stesse da parte di IMESA ed espressamente menzionate in sede di conferma d'ordine. In ogni caso, l'eventuale penale avrà un importo dello 0,5 % del prezzo di acquisto per ogni settimana intera di ritardo, con una settimana di franchigia, con un valore massimo pari al 5% del valore della fornitura. Se il ritardo riguarda solo una parte della fornitura, la penale sarà calcolata esclusivamente sulla quota del prezzo di acquisto relativo a quella parte della fornitura che, per effetto del ritardo, non può essere utilizzata ai fini cui le parti l'avevano destinata. L'Acquirente perderà il diritto alla penale se non presenterà una rivendicazione scritta dei danni entro sei mesi dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo la consegna. Nessuna penale sarà pagata da IMESA per ritardi di consegna causati direttamente o indirettamente da ragioni riconducibili all'Acquirente (es. modifica di documenti tecnici, schemi, varianti d'ordine, ritardi nell'approvazione dei documenti tecnici finali, ecc.). In tali casi, IMESA si riserva il diritto di modificare conseguentemente, oltre alla data di consegna, anche i prezzi.
- Il Cliente si impegna a esaminare e approvare o fornire eventuali commenti agli elaborati tecnici (inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, schemi funzionali e fronti quadro) trasmessi dal Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione. In caso di mancata risposta entro tale termine, gli elaborati si intendono tacitamente approvati ai fini della pianificazione produttiva. Resta inteso che, qualora il Cliente non fornisca approvazione o commenti entro il termine indicato, il Fornitore si riserva il diritto di schedare nuovamente la data di consegna precedentemente comunicata nella conferma d'ordine, senza che ciò comporti responsabilità o penalità a suo carico. Ogni nuova data di consegna sarà successivamente notificata al Cliente.
- Una volta approvati (anche tacitamente) da parte del Cliente gli elaborati tecnici (inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, schemi funzionali e fronti quadro), l'ordine si intende confermato in via definitiva e vincolante. In caso di successiva modifica o annullamento dell'ordine da parte del Cliente, il Fornitore avrà facoltà di:
  - fatturare il materiale già approvvigionato per la realizzazione dei quadri elettrici oggetto dell'ordine, indipendentemente dallo stato di avanzamento della produzione;
  - addebitare eventuali costi di lavorazione, progettazione o personalizzazione già sostenuti fino a quel momento.Il Fornitore fornirà idonea documentazione giustificativa su richiesta del Cliente.

- Le Parti convengono che i quadri elettrici di bassa e media tensione oggetto della fornitura si intendono consegnati e pertanto fatturabili a partire dalla data in cui risultano pronti per la spedizione, come comunicato per iscritto dal Fornitore al Cliente. Da tale data decorrono i termini di pagamento concordati.  
Fermo restando quanto sopra, il Fornitore si rende disponibile a offrire un periodo di deposito gratuito di 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla comunicazione di disponibilità della merce. Tale servizio sarà effettuato tramite uno spedizioniere, incaricato dal Fornitore, il quale curerà sia la logistica sia l'immagazzinaggio dei materiali. Decorso il suddetto termine, salvo diverso accordo scritto, saranno addebitati al Cliente i costi relativi al proseguimento del deposito e agli eventuali oneri accessori ed il Cliente nulla potrà eccepire in merito a tali costi.
- Nel caso in cui il Cliente chieda di posticipare le consegne già comunicategli con la conferma dell'ordine, IMESA si riserva il diritto di rivedere i prezzi di fornitura.

## Spedizione

- La spedizione dei prodotti avverrà, salvo diverse pattuizioni, ad integrali spese del cliente che, al riguardo, non potrà eccepire la possibilità di usufruire di prezzi o mezzi di trasporto più economici rispetto a quelli utilizzati da IMESA.

## Contestazione e reclami per difetti

- Contestazioni per consegne incomplete o errate oppure reclami per difetti riconoscibili e manifesti dovranno essere comunicate a IMESA in forma scritta entro otto giorni dalla loro scoperta. In difetto l'acquirente decadrà dal relativo diritto, considerata la perentorietà del termine.
- Eventuali contestazioni per consegne incomplete o errate dovranno essere formalizzate a IMESA in forma scritta, a pena di decadenza, immediatamente e dovranno risultare sul documento di trasporto o su altri documenti all'atto del ricevimento della merce. In ogni caso dovranno essere denunciate a IMESA entro otto giorni dalla consegna della merce a pena di decadenza.

## Garanzia – EXW – Commissioning Based

- IMESA dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la materia, l'ottima qualità dei materiali usati e la buona costruzione dell'apparecchio e ancora che lo stesso è stato collaudato accuratamente e sottoposto a severe ispezioni dal controllo qualità IMESA.
- Per quanto riguarda l'inizio e la durata della garanzia si rimanda a quanto fissato nelle norme di garanzia dei prodotti vigenti al momento della vendita ed in particolare è confermato che la garanzia avrà validità di  
- 12 (dodici) mesi dalla data di messa in servizio ("Start-Up"), purché formalmente certificata per iscritto;  
- in ogni caso non oltre 18 (diciotto) mesi dalla consegna EXW (Incoterms® 2020) presso lo stabilimento del Venditore, qualunque evento si verifichi per primo. In assenza di comunicazione formale di messa in servizio entro 6 mesi dalla consegna EXW, la garanzia si intenderà automaticamente decorrente dalla data di consegna EXW.
- Nel caso in cui i prodotti vengano rivenduti a soggetti che li acquistino per fini estranei la propria attività imprenditoriale commerciale e professionale e qualora IMESA abbia rilasciato con riferimento specifico a tali prodotti idonea garanzia di buon funzionamento le relative condizioni saranno quelle indicate nel relativo certificato. In ogni caso il rivenditore risponderà nei confronti di IMESA qualora abbia manipolato, modificato e comunque mutato le condizioni del prodotto antecedentemente la sua vendita al consumatore finale.
- Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:
  - eventuali avarie di trasporto (graffi, ammaccature e simili),
  - danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell'impianto elettrico, idrico, di alimentazione, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura,
  - danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, incapacità d'uso, o riparazioni effettuate da personale non autorizzato,
  - avarie e malfunzionamenti conseguenti l'errata installazione del prodotto,
  - parti in vetro o plastica,
  - installazione e regolazione delle apparecchiature,
  - consulenze d'impianto e verifiche di comodo,
  - manutenzione,
  - utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali,
  - ciò che può essere considerato normale deperimento per uso del prodotto,
  - danni e malfunzionamenti conseguenti un uso improprio e scorretto del prodotto difforme e in contrasto con le indicazioni d'uso riportate sul libretto d'istruzioni,
  - idoneità per uno scopo particolare, integrazione impiantistica o performance complessiva del sistema.
- L'intervento di assistenza in garanzia, il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione o rimborso del solo pezzo difettoso, avverranno nei limiti di tempo compatibili con le esigenze organizzative di IMESA da tecnici autorizzati e competenti, su richiesta dell'acquirente. In ogni caso IMESA s'impegna ad effettuarle nel più breve tempo possibile. Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. Le parti sostituite in garanzia resteranno di proprietà di IMESA. Tali rimedi costituiscono l'unica ed esclusiva tutela dell'Acquirente. La riparazione o sostituzione sarà effettuata EXW presso lo stabilimento del Venditore, salvo diverso accordo scritto.
- Qualora l'acquirente abbia direttamente eseguito o fatto eseguire sul prodotto interventi da soggetti non autorizzati da IMESA, la garanzia non sarà più valida e perderà quindi ogni efficacia considerato che gli stessi dovranno essere eseguiti esclusivamente da IMESA o da tecnici autorizzati in forma scritta. La garanzia perderà ancora ogni efficacia e non sarà quindi valida nel caso in cui l'acquirente abbia utilizzato sul prodotto accessori e pezzi di ricambio non originali.
- Sempre che la garanzia afferente il bene venduto sia valida ed efficace IMESA, a sua discrezione, potrà scegliere di riparare il bene o di sostituirlo o rimborsarlo. Verranno sostituite soltanto le parti difettose. Le parti sostituite diventeranno di proprietà IMESA e non verranno restituite. La durata della garanzia non viene prolungata né la garanzia stessa viene rinnovata per effetto delle riparazioni o delle sostituzioni.
- Poiché la fornitura è di base EXW, saranno integralmente a carico dell'acquirente le eventuali spese di viaggio connesse all'intervento. Inoltre saranno addebitate ulteriori spese nei casi in cui si renda necessario l'utilizzo di mezzi speciali per raggiungere il sito di installazione o si debbano intervenire su altre apparecchiature (smontaggi etc.)

## Responsabilità

26. Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del fornitore nei confronti del compratore per i danni diretti a titolo contrattuale, di qualunque altra natura e per qualunque altra esistente forma di risarcimento e/o a titolo di indennizzo previste dalla legge e/o dalle presenti Condizioni e/o dal Contratto, non potrà in nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al 10% del Prezzo. Salvi i limiti inderogabili di legge, il fornitore, non sarà tenuto a risarcire al compratore il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il fornitore non sarà chiamato a risarcire i danni relativi a perdita di fatturato, a perdita di profitto, a perdita di contratto, i danni derivanti dalla mancata funzionalità dell'opera realizzata. In ogni caso il fornitore non indennizzerà il compratore degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il compratore fosse chiamato a risarcire a terzi. In caso di conflitto interpretativo, le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno essere ritenute prevalenti rispetto a qualsiasi altra disposizione eventualmente contraria contenuta in altri documenti contrattuali.

## Pagamenti

27. I pagamenti devono essere effettuati, secondo le condizioni concordate con IMESA. In caso di mancato o ritardato pagamento di qualunque importo a qualunque titolo dovuto a IMESA decorreranno, dal momento del mancato pagamento, senza necessità di intimazione o costituzione in mora da parte di IMESA e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, interessi di mora per ogni mese o frazione di mese di ritardo calcolati in ragione del DLGS 231/2002

28. IMESA avrà la facoltà di rifiutare o sospendere le forniture in caso di mora del compratore (anche per ordini diversi pregressi o successivi) per qualsiasi importo a suo debito o qualora la sua situazione patrimoniale o finanziaria peggiorasse successivamente la conclusione del contratto e ancora nel caso in cui siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

29. L'acquirente rinuncia ad opporre in compensazione a IMESA i propri eventuali crediti se non previo pagamento integrale dei propri debiti a quest'ultima.

30. In caso di mancato pagamento da parte dell'acquirente, alle relative scadenze, anche di una sola parte del corrispettivo delle forniture quest'ultimo decadrà automaticamente dal beneficio del termine per le somme non ancora scadute e dovrà quindi provvedere all'immediato integrale pagamento del proprio debito per capitale, interessi e spese.

31. In caso siano previsti anticipi di pagamento all'ordine e questi non dovessero venire onorati entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, IMESA si riserva di non procedere con le attività di progettazione e/o ingegneria, comportando una possibile rischiusura della data di consegna confermata precedentemente.

## Riservatezza

32. Per tutta la durata del presente contratto le parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali venute a conoscenza nel corso dello stesso.

33. Specifiche tecniche e proprietà industriale.  
Le specifiche, i disegni, i capitolati, i campioni, i modelli, le attrezzature e i documenti che eventualmente IMESA avrà comunicato per qualsiasi ragione all'acquirente resteranno di proprietà di IMESA e l'acquirente si obbliga a tenerle riservate e ad utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto.

## Clausola risolutiva espressa

34. Il presente contratto si risolverà di diritto con le modalità previste dall'art. 1456 cod. civ. qualora l'acquirente

- sospenda, in tutto o in parte, il pagamento di ogni somma dovuta a IMESA in relazione alle forniture effettuate a suo favore;
- rifiuti di ritirare la merce fornita;
- divulghi a terzi soggetti notizie e informazioni relative ai rapporti commerciali con IMESA;
- sia sottoposto a procedure concorsuali, nessuna esclusa e ancora qualora nei suoi confronti risultino levati atti di protesto o risultino pendenti procedure esecutive mobiliari immobiliari o presso terzi;
- siano diminuite le proprie garanzie patrimoniali poste a tutela del soddisfacimento delle ragioni creditorie di IMESA;
- chieda dilazioni dei termini di pagamento delle forniture;
- si sia reso irreperibile;
- siano intervenute modificazioni nella sua compagine societaria nel caso in cui l'acquirente sia una società di persone o di capitali;
- si rifiuti, se richiestone, di rilasciare a IMESA garanzie personali e reali.

In caso di intervenuta risoluzione del contratto l'acquirente, oltre a dover corrispondere a IMESA integralmente quanto dovuto, dovrà ancora risarcirle integralmente tutti i danni subiti dalla medesima a seguito dei propri inadempimenti contrattuali. Resta comunque salva la possibilità per IMESA di richiedere l'adempimento.

## Cause di recesso

35. Indipendentemente dalle previsioni di cui al precedente punto IMESA potrà comunque recedere dal presente contratto, senza alcun obbligo di motivazione, con un preavviso di un mese.

## Trattamento dei dati personali

36. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l'acquirente autorizza IMESA ad utilizzare e trattare i propri dati personali, dichiarando fin d'ora di essere a conoscenza e di essere stato informato delle finalità e delle modalità del trattamento, la natura facoltativa del loro conferimento e che può legittimamente opporsi al loro trattamento da parte di IMESA. L'acquirente dichiara altresì di essere stato informato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che lo stesso è titolare dei diritti previsti dalla già menzionata ultima norma e delle modalità per il loro esercizio. L'acquirente dà facoltà a IMESA di comunicare i propri dati personali a società dalla medesima controllate e collegate per fini statistici, commerciali, di marketing, di tutela del credito, di gestione e cessione del credito, mediante la consultazione, l'elaborazione, il raffronto, l'interconnessione, e la comunicazione degli stessi a fini di tutela del credito e sempre nell'ambito e limitatamente ai fini e per le previsioni contenute nel presente contratto.

## Export control

37. Il cliente conferma che la fornitura può essere soggetta a provvedimenti statuari e regolamentazioni italiane e/o estere riguardanti il controllo di esportazione e, senza permessi di esportazione o ri-esportazione dalle autorità competenti, non può essere venduta, affittata o altrimenti trasferita o usata per scopi diversi da quelli concordati. Il cliente concorda di conformarsi a tali provvedimenti e regolamentazioni. Il cliente conferma che tali provvedimenti e regolamentazioni possano cambiare e sono applicabili al contratto in accordo all'enunciazione valida in quel momento. La fornitura non può essere usata né direttamente né indirettamente in nessun modo in rapporto al design, alla produzione, uso o immagazzinamento di armi chimiche, biologiche o nucleari o sistemi di trasporto.

Il cliente conferma che la fornitura può essere soggetta a provvedimenti statuari, regolamentazioni italiane e/o estere riguardanti il controllo di esportazione, nonché alle sanzioni internazionali stabilite dalla Commissione Europea, consultabili al seguente indirizzo: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>.

Senza i necessari permessi di esportazione o ri-esportazione rilasciati dalle autorità competenti, la fornitura non può essere venduta, affittata, trasferita o utilizzata per scopi diversi da quelli espressamente concordati tra le parti. Il cliente si impegna a conformarsi a tali provvedimenti, regolamentazioni e sanzioni, riconoscendo che gli stessi possono essere soggetti a modifiche e che la versione applicabile è quella vigente al momento dell'operazione.

Inoltre, il cliente conferma che la fornitura non potrà essere utilizzata, né direttamente né indirettamente, in relazione alla progettazione, produzione, uso o immagazzinamento di armi chimiche, biologiche o nucleari, nonché di sistemi di trasporto ad esse collegati

## Tracciabilità dei flussi finanziari

38. Il compratore dovrà informare il fornitore, al più tardi al momento del perfezionamento del Contratto, dell'applicazione al Contratto stesso delle disposizioni in materia di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso il compratore, al più tardi al momento del perfezionamento del Contratto, dovrà comunicare al fornitore, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il codice unico di progetto (CUP). Sempre in tale ipotesi qualsiasi movimento finanziario relativo alle attività di cui al Contratto: • dovrà essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria Elettronica); • dovrà riportare il relativo codice CIG e, ove previsto, il corrispondente CUP. Il compratore è reso edotto che, in mancanza di tale informazione nel termine massimo di cui sopra, il fornitore, non sarà in condizione di poter adempiere agli obblighi di cui alla legge 136/2010 tanto nei confronti del compratore quanto nei confronti di subappaltatori/subfornitori che il fornitore, dovesse utilizzare per eseguire le attività di cui al Contratto con il compratore. Il compratore sarà esclusivamente responsabile di ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'omessa informazione nel termine di cui sopra e manleverà e terrà indenne il fornitore, da ogni danno o conseguenza pregiudizievole.

## Clausola 231/01 – Modello 231, Codice Etico, Whistleblowing

nsi del d.lgs. 231/01, di aver istituito, per il controllo del medesimo, un Organismo di isonabili accedendo al sito internet aziendale alla pagina <https://imesaspa.com/wp->

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/01, il Cliente, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile italiano, ad attenersi e conformare la propria condotta, nell'esecuzione del Contratto/ordine, rigorosamente alle previsioni contenute nel Modello Organizzativo, in tutte le sue parti, appendici e protocolli, nonché ai principi espressi all'interno del Codice Etico, accettandone integralmente tutti i termini, le condizioni, le previsioni, che dichiara di ben conoscere e approvare. Il Cliente si impegna inoltre a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Imesa S.p.A., a mezzo comunicazione scritta da inviarsi all'attenzione del predetto organismo, qualsivoglia atto, fatto o situazione che, a suo giudizio, possa comportare un rischio di reato ex d.lgs. 231/2001, inerente a qualsivoglia attività e/o processo operativo di cui il medesimo Cliente sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

Imesa S.p.A. ha, altresì, adottato tutte le misure necessarie a garantire la possibilità di segnalare una delle violazioni previste dal d.lgs. 24/2023 in ambito Whistleblowing, nel rispetto del principio di riservatezza e di non ritorsione. Il processo di segnalazione e di gestione Whistleblowing è disponibile sul sito aziendale nella sezione whistleblowing/segnalazione di illeciti. Imesa S.p.A. impone al Cliente di rispettare e attenersi a quanto previsto nella procedura indicata per la gestione delle segnalazioni, con particolare riferimento al divieto di condotte diffamatorie e calunniose.

In caso di violazione dei contenuti del Modello Organizzativo e dei principi espressi nel Codice Etico, che siano riconducibili alla responsabilità del Cliente, Imesa S.p.A. avrà la facoltà di risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile italiano, qualsivoglia Contratto in essere con il Cliente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

## Foro competente

39. Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le stesse connesse, sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del foro di Ancona con espressa, concorde esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente concorrente o alternativo.

Data, \_\_\_\_\_ per accettazione

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ. le parti approvano specificatamente le seguenti clausole:

art.2 (dichiarazioni e impegni di terzi soggetti), art.3 (accettazione ordini), art.4 (modifiche prezzi di vendita), art.6 (termini di consegna e responsabilità IMESA), art.10 (penali), art.11 (approvazione elaborati), art.12 (ritiro fornitura), art.13 (annullamento e/o modifica degli ordini), art.14 (spostamento delle consegne), art.16 (termini di decadenza per contestazioni e reclami), art.19 (durata e luogo della garanzia), art.22 (modalità riconoscimento della garanzia), art.25 (luogo e costi per garanzia), art.26 (responsabilità), art.27 (interessi moratori), art.28 (sospensione forniture), art.29 (compensazione), art.30 (decadenza dal beneficio del termine), art.34 (clausola risolutiva espressa), art.35 (recesso dal contratto), art.37 (export control), art.38 (tracciabilità dei flussi finanziari), art.39 (foro esclusivo)

Data, \_\_\_\_\_ per accettazione

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)